

Ufficio Pecore

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA	
REGGIO CALABRIA	
005475	2 MAG 01
COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	

REGGIO CALABRIA

SEZIONE STACCATA

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

AVVISO DI DEPOSITO SENTENZA

Ricorso n. 1381/1998

Sentenza n. 311/2001

A norma dell'art. 55 della legge 27 aprile 1982 n.186 si comunica che la sentenza sul ricorso proposto da:

MAZZA ORESTE

Rappresentato e difeso da:

MAZZA AVV MARIO

Contro

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

REGIONE CALABRIA

COMMISSARIO AD ACTA P.R.G. COMUNE DI MARINA GIOIOSA IONICA

e' stata depositata il 21/04/2001 con il n. 311/2001  
il ricorso e' stato deciso: RESPINTO

Reggio Calabria addi'26/04/2001

L'OPERATORE AMMINISTRATIVO

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	
003995	03MAG 01
CAT <i>PC</i>	CL FASC



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

N. 311 /2001

Reg. Sent.

N. Reg. Ric.

1381/98

composto dai Magistrati:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - GIUSEPPE CARUSO    | Presidente       |
| - CATERINA CRISCENTI | Giudice relatore |
| - PIERLUIGI RUSSO    | Giudice          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1381/98 R.G. proposto da MAZZA Oreste, rappresentato e difeso dall'avv. Mario MAZZA, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Aschenez 2/0 (casa Celona)

**CONTRO**

Comune di Gioiosa Jonica, in persona del Sindaco pro tempore, Commissario *ad acta* per il Piano regolatore del Comune di Gioiosa Jonica, Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale, non costituiti in giudizio

**per l'annullamento**

del decreto di approvazione degli atti relativi alla Variante generale del Piano Regolatore Generale, predisposto dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica, limitatamente alla scelta del vincolo di destinazione dei beni del ricorrente



\*\*\*\*\*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria presentata nell'interesse della parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 21 febbraio 2001 il relatore Caterina CRISCENTI ed udito l'avv. A. PELLICANO, per delega dell'avv. MAZZA;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### FATTO

Con ricorso notificato in data 14-15 dicembre 1998 MAZZA Oreste, proprietario del fondo sito in località "Romanò" del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in catasto al fgl. 19, partt. 39, 22 e 71, impugna il decreto di approvazione della variante generale al Piano Regolatore del Comune di Gioiosa Jonica, da identificarsi con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 506 del 22 settembre 1998, pubblicato sul B.U.R. il successivo 16 ottobre, formulando i seguenti motivi:

- **Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 l. 17.8.1942 n. 1150**, per non avere il Comune tenuto in alcuna considerazione le osservazioni da lui presentate in data 15.1.1997;
- **Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 l. 8.6.1990 n. 142**, per avere la Regione approvato la variante, senza acquisire il parere della Provincia, necessario stante le nuove competenze ad essa attribuite in materia;
- **Violazione e falsa applicazione della legge urbanistica - Illogicità manifesta - Contraddittorietà - Difetto di**

motivazione, in quanto: 1) il Comune non ha dato adeguata motivazione in ordine alle sopraggiunte ragioni che rendevano totalmente o parzialmente inattuabili le previsioni del piano regolatore sì da giustificare l'adozione di una variante; 2) non ha richiesto la preventiva autorizzazione della regione; 3) ha modificato la destinazione urbanistica delle aree di sua proprietà, prima incluse in zona agricola ed in zona industriale, prevedendo ora una destinazione in parte a parcheggio ed in parte a verde attrezzato per lo sport, senza che esigenze di pubblico interesse ne giustificassero un simile depauperamento ed avendo anzi la zona in cui essi ricadono una vocazione turistica.

*u*

Non si costituivano le amministrazioni interessate, benchè correttamente intimate, ed all'udienza pubblica del 21 febbraio 2001 la causa è stata posta in decisione.



## DIRITTO

**1.** Infondato è il primo motivo di gravame con cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione delle osservazioni da lui presentate alla variante, così come adottata dal Comune e precisamente dal Commissario *ad acta* con deliberazione n. 55 del 23.9.1996.

**1a.** Come precisato unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa, le osservazioni dei privati allo strumento urbanistico adottato non sono mezzi speciali di gravame, ma una semplice forma di collaborazione procedimentale.

Ne deriva che per la loro reiezione non è necessaria una specifica ed analitica confutazione di tutte le argomentazioni prospettate, essendo al

contrario sufficiente che le osservazioni risultino esaminate ed emergano anche succintamente i motivi del loro non accoglimento, anche non necessariamente con riferimento alle singole osservazioni (Cons. St., IV, 15 luglio 1999 n. 1237; Id, 28 settembre 1998 n. 1224; Id, 16 marzo 1998 n. 437; Tar Piemonte, I, 9 aprile 1998 n. 229).

**1b.** Nel caso in esame risulta che con delibera del Commissario *ad acta* del 13.1.1998 è stato espresso parere non favorevole su alcune osservazioni, tra cui quella di MAZZA Oreste, contrassegnata col n. 15 di ricevimento, *“in quanto in contrasto con l’assetto urbanistico territoriale della variante al P.R.G., in contrasto con lo studio geomorfologico ... privi di grafici identificativi ed inoltre perché quasi tutte finalizzate al raggiungimento di interessi squisitamente privatistici”*, secondo anche quanto evidenziato dai progettisti, i quali hanno elaborato una relazione tecnica relativa a tutte le osservazioni presentate, espressamente richiamata nella succitata delibera.

A sua volta la Regione nell’approvare la variante, uniformandosi anche al parere espresso dal C.U.R. in data 11 maggio 1998, *“concorda con quanto controdedotto dal Commissario ad Acta”*.

Non trova riscontro, dunque, la doglianza del MAZZA in ordine all’omessa valutazione delle osservazioni da lui presentate.

**2.** Del pari infondato è il secondo motivo di gravame.

Gli artt. 14 e 15 della l.n. 142/90 (oggi trasfusi negli artt. 19 e 20 T.U. 18 agosto 2000 n. 267) non hanno modificato il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici, introducendo un parere obbligatorio della Provincia.

Essi esprimono, piuttosto l'esigenza di attuare un coordinamento tra i vari livelli di competenza in materia urbanistica ed, in particolare, di rendere compatibili gli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni con il piano territoriale di coordinamento, che fissa gli indirizzi generali di assetto del territorio, la cui predisposizione ed attuazione è di competenza, invece, della Provincia.

Prevede, infatti, il VI co. dell'art. 15 (ora art. 20 T.U.) che *“gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle Province”*.

La censura poteva, dunque, ritenersi eventualmente fondata nel caso in cui con essa si fosse prospettata una confliggenza, totale o parziale, tra il piano territoriale di coordinamento (di cui si ignora pure l'esistenza) e la variante allo strumento urbanistico comunale.

Non è fondata, invece, laddove contesta la mancata acquisizione del parere della provincia di Reggio Calabria, che non è previsto dalla legge.

**3.** Anche il terzo motivo, complessivamente considerato, non coglie nel segno.

**3a.** Infondate sono le doglianze sulla non adeguata motivazione della variante.

Contrariamente a quanto asserito in ricorso, l'adozione di una variante al p.r.g. non necessita di specifica motivazione, se non nel caso particolare in cui la variante incida su aspettative qualificate e consolidate del privato, come quelle che derivano da un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato (così, tra le ultime, Cons. St., IV, 3 novembre 1999 n. 1654; Id, 1 settembre 1999, n. 1388; Id, 8 febbraio

*u*

1999 n. 121; Tar Lecce, I, 16 novembre 1999 n. 1179; Tar Bologna, II, 7 maggio 1999 n. 213; Tar Firenze, II, 28 aprile 1999 n. 430); circostanza che non ricorre nel caso in esame.

**3b.** Del pari destituita di fondamento è la violazione dell'art. 10, co. 7, l.urb., che prescrive la preventiva autorizzazione della Regione.

Come si legge dalla delibera di adozione della variante generale "*il Comune di Marina di Gioiosa Jonica, con D.P.G.R. n. 929 del 2.7.1996, è stato obbligato all'adeguamento del Piano Regolatore Generale*".

**3c.** Infondate sono poi le censure relative alla diversa destinazione urbanistica impressa ai terreni del ricorrente, i quali erano prima inseriti in parte in zona agricola ed in parte in zona industriale, mentre con la variante impugnata vengono destinati a parcheggio ed a verde attrezzato per lo sport.

Nel riproporre il contenuto delle osservazioni a suo tempo presentate, la doglianza sulla destinazione urbanistica impressa ai terreni di proprietà del ricorrente è, infatti, prospettata in modo assolutamente generico ed in parte contraddittorio.

Il ricorrente ritiene, infatti, da un lato che l'area di sua proprietà ricada in una zona idonea alla residenza turistica, ma dall'altro evidenza, peraltro in modo non circostanziato, che il Comune aveva già rilasciato concessioni edilizie per la costruzione di un mattatoio e di un capannone industriale.

Il Collegio rileva che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree sono ampiamente discrezionali e non



necessitano di apposita motivazione, oltre quella che è possibile evincere dai criteri generali seguiti.

Ne consegue che esse sono sindacabili in sede di legittimità solo per macroscopica incongruità e irragionevolezza; incongruità e irragionevolezza che non emergono dal motivo di gravame così come formulato.

Le circostanze dedotte poi nella memoria conclusiva, ossia il fatto che nel dicembre 1999 il Comune di Marina di Gioiosa Jonica abbia aderito al Patto territoriale specializzato per lo sviluppo turistico della Riviera dei Gelsomini, che in relazione ad esso il ricorrente abbia presentato un progetto per la realizzazione di un hotel-ristorante sulla particella 39 del fg. 19, per il quale è stata già richiesta una variante, sono circostanze successive, che poggiano su dati di fatto diversi, che non servono in ogni caso ad integrare il motivo di gravame, così come genericamente formulato in ricorso.

4. Il ricorso è, quindi, infondato e deve pertanto essere respinto.

La mancata costituzione delle amministrazioni intimete esime il Collegio dal regolare le spese della lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1381/98 R.G., lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 21

febbraio 2001.

IL GIUDICE ESTENSORE

*Disat*

IL PRESIDENTE

Depositata II 21 APR. 2001

*[Handwritten signature]*

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA - REGGIO CALABRIA

Per copia conforme  
Reggio Calabria 26 APR. 2001

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*



